

ASPES s. p. a.

SERVIZI CIMITERIALI

Assegnazione di loculi abbinati nel Cimitero Centrale di Pesaro

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 1 Oggetto

1. E' resa pubblica l'assegnazione della concessione di loculi abbinati a forno nel Cimitero Centrale di Pesaro, limitatamente ai Blocchi denominati "Mimosa" - lato esterno (verso Tombe di Famiglia dei FIORI); "Narciso" lato esterno (verso Tombe di Famiglia dei FIORI) e lato interno (verso il giardino) e "Gardenia" - lato esterno (verso Ingresso n. 3) e lato interno (verso il giardino) - al 1° (primo) Piano del PADIGLIONE DEI FIORI - BLOCCO 2° (secondo)-; l'assegnazione è stabilita per un numero complessivo di **n. 61 concessioni**: n. 13 nel "Mimosa" lato esterno; - n. 26 nel "Narciso" lato esterno e interno, e n. 22 nel "Gardenia" lato esterno e interno .-

Art. 2 Caratteristiche della concessione

1 A ciascun richiedente verranno assegnati in concessione, per 35 anni, due (2) loculi abbinati a forno fila 1° e 2°, ubicato nel Cimitero Centrale nel PADIGLIONE DEI FIORI - BLOCCO 2° (secondo)- come riportato nell' art. 1 del presente bando.

Art. 3 Domande

1. Le domande, indirizzate ad Aspes s.p.a via Mameli, 15 - 61121 Pesaro, possono essere inviate a mezzo fax al numero 0721- 639194 o consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata a.r. presso gli uffici sopraindicati; in ogni caso saranno accettate solo le domande pervenute dopo le ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro i termini previsti all'art. 20.

Art. 4 Requisiti

1. La concessione dei loculi può essere richiesta dai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Pesaro e da quelli nati nel Comune anche se non residenti.

Art. 5 Dati anagrafici

1. I dati anagrafici del richiedente devono essere chiaramente indicati nella domanda di concessione.

Art. 6 Diritto di sepolcro

1. Il diritto di uso della sepoltura, conformemente con quanto disposto dal D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, è riservato alla persona del concessionario ed ai suoi familiari.

Art. 7 Concessione

1. Le concessioni cimiteriali sono beni patrimoniali dei Comuni e sono sottoposte allo stesso regime dei beni demaniali, conformemente con quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti.
2. Per ciascuna richiesta verrà rilasciata una sola concessione.

Art. 8

Schema della domanda

1. La domanda di concessione dovrà essere compilata seguendo lo schema allegato.

Art. 9

Termini di presentazione

1. Le domande devono essere inviate nei termini previsti dal bando di assegnazione.
2. Tutte le domande inviate prima della data di inizio e dopo di quella di scadenza, non verranno ammesse nella graduatoria.

Art. 10

Graduatoria

1. La graduatoria sarà formata prendendo come riferimento unico il numero di protocollo di ricevimento assegnato all'atto della presentazione della domanda.
2. La formazione della graduatoria definitiva avverrà alla scadenza definitiva del bando.

Art. 11

Scelta della concessione

1. La graduatoria di cui all'art.10 del presente regolamento sarà valida per l'ordine di assegnazione.
2. La scelta da parte del cittadino verrà fatta presso gli Uffici del Cimitero Centrale sulla planimetria delle costruzioni, nel luogo e nell'ora indicati nella comunicazione di assegnazione.

Art. 12

Consistenza delle richieste

1. Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori rispetto alle disponibilità, le concessioni verranno rilasciate fino ad esaurimento. La graduatoria verrà rispettata per eventuali successive assegnazioni se dovessero verificarsi casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Art. 13

Corrispettivi

1. Il costo delle concessioni è quello vigente al momento dell'assegnazione.
2. Al costo della concessione dovranno essere aggiunti il prezzo delle lapidi, tutti gli oneri relativi agli obblighi amministrativi, alle operazioni cimiteriali, alle spese contrattuali, alle spese sanitarie.

Art. 14

Versamento

1. In seguito alla assegnazione dei loculi di cui al presente bando dovrà essere versato l'importo totale comprensivo di costo della concessione e costo delle lapidi da versarsi nei modi che verranno successivamente comunicati, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.
2. Al momento del rilascio della Concessione dovrà essere consegnata la ricevuta del pagamento dell'importo totale e delle spese accessorie. Tale termine sarà perentorio, pena l'annullamento dell'assegnazione.

Art. 15
Utilizzo dei loculi

1. La tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi, verrà autorizzata solo dopo che sarà stata formalizzata definitivamente la concessione.

Art. 16
Tempi e modi di occupazione dei loculi

1. Le operazioni di trasferimento saranno effettuate dal personale del gestore, secondo un calendario operativo, che verrà preventivamente comunicato agli interessati.
2. L'azienda si riserva il diritto di modificare il predetto calendario e di sospendere in ogni momento le operazioni di trasferimento, se dovessero intervenire cause di forza maggiore.

Art. 17
Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di trentacinque (35) anni a decorrere dalla data della assegnazione.

Art. 18
Atto di concessione e scrittura privata

1. Effettuato il versamento delle somme dovute da parte del richiedente concessionario, il responsabile del servizio preposto, nella sua qualità di rappresentante dell'Azienda, stipulerà l'atto di concessione e sottoscriverà, unitamente al concessionario, una scrittura privata non autenticata dove vengono sinteticamente riassunti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti.
2. La scrittura privata potrà essere registrata in caso d'uso; in questo caso tutte le somme dovute per la regolarizzazione dell'atto, saranno a carico della parte che richiede la registrazione, che dovrà effettuare tutti i versamenti dovuti.

Art. 19
Rinuncia alla concessione

1. L'Azienda ha facoltà di accettare l'istanza di rinuncia che il concessionario potrà presentare in qualsiasi momento prima della corresponsione del saldo dell'importo dovuto.
2. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente alla corresponsione del saldo dell'importo dovuto, con avvenuta o meno occupazione del loculo, il rimborso a titolo di risarcimento verrà stabilito secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente al momento della richiesta di retrocessione.
3. Il rinunciante dovrà prima liberare, a sue spese, i loculi da tutti i defunti tumulati.

Art. 20
Termini di presentazione delle domande

1. I termini di presentazione delle domande sono fissati in venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di assegnazione. Oltre tale termine le richieste presentate saranno considerate valide fino all'esaurimento della disponibilità delle concessioni di cui all'art. 1 del presente bando. In tal caso le richieste verranno esaudite nel rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste di assegnazione.

Art. 21
Riserve

1. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere alle concessioni di cui al presente Regolamento, ovvero di variare il numero delle concessioni ammesse.